



N. 14504/17 R. G. N.R.
N. 9953/20 R. G.I.P.
Stralcio dal n. 12698/18 R. G.I.P.

SENTENZA **1023/2020**

UDIENZA 13.11.2020

DEPOSITO 11/12/2020

ESECUTIVA

SCHEDA

N. C.P.

**TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE

dr.ssa Grazia Nart
ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento a carico di:

Quanto alla qualificazione giuridica dei fatti prospettati dalle parti appare corretta la riqualificazione del reato di cui agli art. 320, 321 in relazione all'art. 319 c.p. nel meno grave delitto di cui all'art. 319 *quater* co. 2 c.p. in relazione alle posizioni di



¹ Cfr., *ex plurimis*, Prog. 436 del 05/03/2018, R.i.t. 123/18.

Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, il reato di cui all'art. 319 *quater* co. 2 c.p. è designato dall'abuso induttivo del pubblico ufficiale ovvero dell'incaricato di pubblico servizio, vale a dire da una condotta di persuasione, suggestione, di pressione morale, con più tenue valore condizionante della libertà di autodeterminazione del destinatario rispetto a quanto non avvenga per il reato di concussione; destinatario il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta perché motivato dalla prospettiva di conseguire un indebito tornaconto personale, il che lo pone in una posizione di complicità con il pubblico agente e lo rende meritevole di sanzione (v. Cass., Sez. Un., sent. n. 12228 del 14/03/2014).

Orbene, come correttamente valutato dagli inquirenti, i servizi di vestizione delle salme nonché le aggiudicazioni dei servizi funerari venivano diversificati a seconda di chi pagava e chi no, favorendo pertanto i già richiamati sodalizi, in virtù di uno stabile e perdurante accordo, e finendo invece per escludere ditte e imprese funerarie 'minori', con conseguente disservizio per queste ultime.

Alla luce delle dette considerazioni, pare potersi concludere che gli odierni richiedenti, in quanto facenti parte di imprese di pompe funebri di minore spicco rimaste estranee ai due contesti associativi - quale risulta essere particolarmente la posizione delle ditte

si siano dunque visti costretti ad elargire somme di denaro, peraltro dall'ammontare modesto (aggirantesi sempre intorno alle cifre di 50 - 100 euro), agli infermieri e agli addetti delle camere mortuarie dei due nosocomi coinvolti per non subire danni nell'esercizio della propria attività lavorativa. Peraltro, trattandosi di una riqualificazione dal reato di cui all'art. 319 c.p. nel reato di cui al comma secondo dell'art. 319 *quater* c.p., deve ritenersi che i privati, titolari o dipendenti delle imprese funebri minori, indotti a dare o promettere utilità agli infermieri, non rientrino nell'esclusione prevista ai sensi dell'art. 444 co. 1 *ter* c.p.p., la quale subordina l'ammissibilità del rito speciale alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato e che deve intendersi come riferibile soltanto all'ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 319 *quater* c.p.

La considerazione da svolgersi è la seguente.

Con la L. n. 69 del 2015 il legislatore si è proposto di contrastare con maggiore efficacia il fenomeno della corruzione, incidendo, tra le diverse misure, sul patteggiamento, rito alternativo con evidente *ratio* deflattiva, imponendo all'interessato che intenda accedervi per delitti commessi contro la pubblica amministrazione, la restituzione del prezzo o del profitto del reato, così facendo individuando una potenziale ulteriore fonte di contrasto a taluni reati che offendono, appunto, la P.A.

Da un'attenta lettura della condizione di ammissibilità del comma 1 *ter* emerge come non vengano richiamati indiscriminatamente tutti i delitti di cui al Capo I del Titolo II, ma solo ed esclusivamente i delitti di peculato (art. 314 c.p.), concussione (art. 317 c.p.), corruzione per

l'esercizio della propria funzione ovvero per il compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio nonché in atti giudiziari (artt. 318, 319, 319 ter c.p.), induzione indebita (art. 319 *quater* c.p.) e, infine, l'ipotesi delittuosa in cui i delitti contro la P.A. vedano coinvolti organismi sovrastatali (art. 322 *bis* c.p.). Ulteriormente, e ponendo l'attenzione sulle sole fattispecie - seppur diverse - di corruzione, non può non porsi in evidenza un *fil rouge* che unisce le stesse e che avrebbe ispirato il legislatore, ovverosia richiamando le sole ipotesi che puniscono il pubblico ufficiale ovvero l'incaricato esercente di pubblico servizio; connessione che invece si interrompe con riferimento a quanto disposto dall'art. 321 c.p. - disposizione che estende la punibilità per le fattispecie di corruzione ai privati corruttori - in ragione evidentemente dello *status* dei soggetti ivi richiamati, e che, per questo, il legislatore stesso ha omesso palesemente di includere nel novero dei soggetti sottoposti alla causa ostativa di cui al già richiamato art. 444 co. 1 *ter* c.p.p.

E se proprio tali soggetti, i corruttori delle fattispecie degli artt. 318, 319, 319 *ter* c.p., risultano esclusi dall'ambito di applicazione della condizione ostativa per l'ammissione al patteggiamento come recentemente novellato, non si vede invece perché nei confronti dell'indotto nel delitto di induzione a dare o promettere utilità ai sensi dell'art. 319 *quater* c.p., tale preclusione dovrebbe operare. Ciò sarebbe palesemente contrario al principio di ragionevolezza, alla luce di una duplice considerazione: *in primis*, evidenziando che, prima dell'intervento operato con la legge 190/2012 (cd. riforma Severino), l'individuo indotto dal pubblico ufficiale era considerato addirittura soggetto passivo del reato (cioè parte offesa) e soltanto di recente si è visto estendere la responsabilità, ancorché punita meno gravemente rispetto all'attività dell'induttore; *in secundis*, ma non per importanza, non parrebbe accettabile un'interpretazione che vedesse il corruttore, imputato di delitto punito più gravemente e il cui disvalore è più facilmente apprezzabile rispetto a quello di induzione a dare o promettere utilità, esentato dall'obbligo di restituire il profitto del reato per accedere al rito alternativo *a quo* e che invece vi subordinasse l'indotto ai sensi dell'art. 319 *quater* c.p.

Dunque, il riferimento previsto *ex art.* 444 co. 1 *ter* c.p.p. all'art. 319 *quater* c.p. sarebbe da intendersi come riferito al solo comma primo di tale ultima disposizione e non anche al comma secondo.

Sicché, in definitiva, questo Giudice ritiene che non sussistano cause ostative alla riqualficazione, per i richiedenti, nel delitto in induzione indebita ai sensi dell'art. 319 *quater*, co. 2, c.p., non dovendo subordinare l'ammissibilità di tale richiesta alla restituzione del prezzo da parte dei privati, i quali, secondo una ricostruzione della *ratio* della novella operata dal legislatore con la legge nr. 3 del 2019, ancorché imperfetta nella scelta lessicale e nella individuazione dei delitti commessi contro la pubblica amministrazione, sarebbero esclusi dalla sua applicazione a pena di irragionevolezza.

